




REGIONE
SICILIANA



Comune di San Piero Patti
(Provincia Messina)

*Regolamento
per le riprese audiovisive
del Consiglio comunale*

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N° 43 del 17.09.2012

Il presente Regolamento:

- è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 17.09.2012
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 01 OTT 2012 al 25 OTT 2012
- è divenuto esecutivo il 17 SET 2012
- è stato modificato:

Regolamento
per le riprese audiovisive
del Consiglio comunale

INDICE

TITOLO I	<i>Finalità e Disposizioni generali</i>
Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Informazione
Articolo 4	Norme generali per la registrazione delle sedute
Articolo 5	Richieste – Autorizzazioni
Articolo 6	Obblighi e limiti
TITOLO II	<i>Riprese e diffusione delle sedute eseguite dal Comune</i>
Articolo 7	Riprese audio-video e relativa diffusione
Articolo 8	Modalità riprese – Pubblicazione – Archiviazione
Articolo 9	Tutela privacy - Responsabilità
TITOLO III	<i>Riprese audiovisive delle sedute pubbliche nell'esercizio del diritto di cronaca</i>
Articolo 10	Riprese e diffusione delle sedute da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio-televisive
Articolo 11	Richieste
Articolo 12	Diffusione – Diritto di cronaca
Articolo 13	Interviste
TITOLO IV	<i>Riprese da parte di persone, Associazioni o Enti diversi dal Comune</i>
Articolo 14	Richiesta riprese – Autorizzazione accesso strumentazione
Articolo 15	Modalità riprese – Limiti
Articolo 16	Competenze Presidente Consiglio
TITOLO V	<i>Norme di chiusura</i>
Articolo 17	Norme di rinvio
Articolo 18	Entrata in vigore

REGOLAMENTO

Titolo I – Finalità e Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale effettuate direttamente dal Comune o da altri soggetti previamente autorizzati, nonché la relativa trasmissione su internet, tramite pagina web, o su rete radio-televisiva.

Il Comune di San Piero Patti attribuisce alla diffusione audio e video (on line, radiofonica e televisiva) delle sedute del consiglio comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Il presente Regolamento ha, altresì, lo scopo di favorire e di normare l'accoglimento di domande di riprese audiovisive delle adunanze pubbliche comunali da parte di soggetti diversi dal Comune e di facilitare lo svolgimento di tali riprese in modo che venga assicurato il rispetto dei diritti della cittadinanza e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

Articolo 2

Informazione

Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere o di strumenti di ripresa radiofonica e della successiva trasmissione audio e/o video.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

Le riprese dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa.

Articolo 3

Norme generali per la registrazione delle sedute

Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web o televisive delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i Consiglieri, il Sindaco, gli Assessori e tutti i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-video, devono conseguire l'autorizzazione dal Presidente del Consiglio comunale, il quale -ai sensi dell'articolo 185 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con legge regionale n. 16/1963- è responsabile di mantenere l'ordine e la disciplina delle adunanze e di garantire la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2003, allo scopo di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite e onde garantire la tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, il Sindaco, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano attivamente alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Ciascun Consigliere comunale o Amministratore e/o partecipante alle sedute, ha il diritto di chiedere il dissenso alle riprese video della propria immagine durante le sedute del consiglio comunale.

Pertanto, durante l'intervento del Consigliere comunale o Amministratore e/o partecipante alle sedute dovrà essere inquadrato l'intero consiglio comunale.

Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio della sala riservato ai componenti del Consiglio comunale.

I Consiglieri, il Sindaco, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano attivamente alle sedute del Consiglio comunale non possono in alcun modo impedire, durante i lavori del Consiglio medesimo, le riprese audi-video effettuate dal Comune e dai soggetti titolari del diritto di cronaca.

Per quanto attiene, invece, le riprese realizzate da altri soggetti è necessario il rispetto, specialmente con riferimento al pubblico presente nella sala delle adunanze, delle norme che impongono il divieto di pubblicazione e di diffusione dell'immagine altrui senza il relativo consenso.

In ogni caso la pubblicazione e la diffusione delle immagini non deve pregiudicare l'onore e il decoro della persona, attesa la prevalenza di questi interessi rispetto a quello pubblico.

Articolo 4

Norme generali per la registrazione delle sedute

Per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti interessati è fatto esplicito divieto di fare riprese televisive o radiofoniche di sedute nelle quali si discute sullo stato di salute, sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, sulla vita e sulle abitudini sessuali.

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D. Lgs. n.196/2003 e per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio comunale deve richiamare i componenti del Consiglio comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo da evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili ed inopportuni (*per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità*) e può, in occasioni particolari ed in caso di inosservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa sempre a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

Articolo 5

Richieste - Autorizzazioni

Le Persone o gli enti che desiderano effettuare riprese o registrazioni presentano preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.

Dette domande possono essere presentate in anticipo rispetto alla data dell'adunanza del Consiglio comunale e, comunque, almeno il giorno precedente.

L'autorizzazione può essere richiesta per le riprese audio-video dell'intero Consiglio comunale, o di uno o più di uno dei punti posti all'ordine del giorno; ove ciò non venisse specificato la ripresa dovrà

avvenire per l'intero Consiglio comunale.

Dell'autorizzazione o delle autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio comunale e della presenza in aula dei soggetti autorizzati, il Segretario comunale deve darne atto nel processo verbale della seduta.

Articolo 6

Obblighi e limiti

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

I soggetti autorizzati alle riprese inoltre sono obbligati:

1. a procedere alla eventuale trasmissione in streaming delle sedute consiliari in diretta, esclusivamente in forma integrale (*a meno che non abbiano richiesto, e non siano stati autorizzati a riprendere solo uno dei punti all'ordine del giorno*), senza modificazione alcuna, e non dividendola in più segmenti a meno che per motivi di carattere tecnico, il video non debba essere caricato in più spezzoni, che assicurino comunque l'integrità dello stesso;
2. a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc).

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e di diffusione e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese.

Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti la o le violazioni.

Titolo II - Riprese e diffusione delle sedute eseguite dal Comune

Articolo 7

Riprese audio-video e relativa diffusione

Il Comune può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente delle sole sedute pubbliche del Consiglio comunale.

Le riprese e trasmissioni video effettuate a cura del Comune avverranno sotto la diretta responsabilità del Responsabile dell'Area Affari Generali, il quale potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di personale interno all'Ente.

Articolo 8

Modalità riprese - Pubblicazione - Archiviazione

Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video, disciplinata dal presente Titolo, dei lavori di ciascuna seduta del Consiglio comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione. Gli interventi, quindi, di ciascun componente il Consiglio comunale, del Sindaco, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute medesime devono essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

La pubblicazione delle riprese sia in tempo reale (*on line e/o streaming*) sia secondo l'eventuale modalità "archivio" saranno visionabili sul sito istituzionale del Comune di San Piero Patti.

Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di quattro mesi a far data da ciascuna seduta consiliare, fatta salva la verifica tecnica, a cura del Responsabile dell'Area Affari Generali in ordine alla possibilità del server di mantenere più sedute integrali del Consiglio comunale, considerando che, rimane come documento ufficiale delle sedute di Consiglio il verbale di seduta che è sempre a disposizione dei cittadini.

Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese dovranno essere conservate ed archiviate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in

ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

Articolo 9

Tutela privacy - Responsabilità

Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di San Piero Patti è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti con le riprese effettuate dal Comune. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Affari Generali o altro dipendente dallo stesso individuato con apposito atto. L'indicazione del responsabile del trattamento dei dati raccolti deve essere espressamente indicato nella sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio comunale.

Nell'ipotesi di affidamento a gestore privato del servizio di ripresa, gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune, lo stesso è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

Resta comunque fermo in capo al Responsabile dell'Area Affari Generali, anche in questa ipotesi, l'obbligo di conservare tutte le riprese in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

Titolo III – Riprese audiovisive nelle sedute pubbliche nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 10

Riprese e diffusione delle sedute da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio-televisive

Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio comunale è consentito effettuare riprese audiovisive delle pubbliche sedute del Consiglio stesso, con finalità di informazione, da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali -ed in particolare di quelli sensibili emergenti dalle riprese audio-video- rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate; il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale anche alle emittenti eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese audiovisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Articolo 11

Richieste

Le emittenti che volessero effettuare riprese dei lavori del Consiglio comunale dovranno osservare, per quanto qui non normato, la disciplina dettata al Titolo I, richiedendo l'autorizzazione una tantum (almeno un a volta l'anno), anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori.

L'autorizzazione alle riprese è concessa dal Presidente del Consiglio. L'eventuale diniego, ad una singola seduta, deve essere congruamente motivato e, comunque, previa intesa con la conferenza dei capigruppo.

Il soggetto che chiede l'autorizzazione deve indicare chiaramente nella richiesta, sia che si tratti di testata giornalistica sia di emittente radio o televisiva, gli estremi dell'autorizzazione, le generalità del legale rappresentate, del direttore responsabile e del giornalista o pubblicitario responsabile della ripresa.

Articolo 12

Diffusione - Diritto di cronaca

La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche deve ritenersi in generale consentita anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

In applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati –il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Articolo 13

Interviste

Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute, esclusivamente all'esterno dell'aula consiliare.

Titolo IV - Riprese da parte di persone, associazioni o enti diversi dal Comune

Articolo 14

Richiesta riprese – Autorizzazione accesso strumentazione

Le persone, le Associazioni e gli Enti che desiderano effettuare riprese presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio.

Nella richiesta devono essere chiaramente indicati i seguenti dati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di eventuale trasmissione;
- le generalità complete del richiedente e, nel caso di Associazioni o Enti, anche quelle del legale rappresentante.

L'autorizzazione comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espressamente previsto, la normativa in materia di privacy.

Il Presidente del Consiglio, ricevuta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.

Il Presidente in caso di dubbia legittimità della richiesta, d'intesa con la conferenza dei capigruppo opporrà, congruamente motivato, diniego all'autorizzazione o ne definirà i limiti di effettuazione delle riprese audiovisive.

Le domande devono essere presentate almeno un giorno lavorativo antecedente la seduta del Consiglio comunale e sarà cura dell'Area Affari Generali trasmettere tempestivamente al richiedente, l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.

Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, occorre una nuova autorizzazione scritta del Presidente competente.

In forza dell'ottenuta autorizzazione il soggetto autorizzato può introdurre nell'aula le apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori consiliari o il pubblico che assiste alla seduta.

Articolo 15

Modalità riprese - Limiti

I soggetti di cui al presente Titolo autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta del Consiglio Comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
- a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
- a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
- a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

I soggetti autorizzati hanno, altresì, l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento ed in particolare di attenersi ai principi desumibili dal Titolo I.

Articolo 16

Competenze Presidente Consiglio

Il Presidente del Consiglio, nella sua qualità di responsabile dell'ordine e della disciplina delle adunanze del Consiglio e di garante della regolarità delle discussioni e delle deliberazioni:

- a. può autorizzare le riprese contestuali da parte di più richiedenti nel limite massimo di dieci per ciascuna seduta; nel caso di più richieste verrà rispettato, per l'autorizzazione, l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente;
- b. può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
- c. può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;
- d. vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- e. dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale.

Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri

conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e la disciplina della sala.

Titolo V – Norme di Chiusura

Articolo 17

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, nonché dello Statuto comunale, dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana ed infine, per la parte applicabile, degli articoli 96 e 97 della legge n. 633/1941.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.